



Unité des Communes  
valdôtaines  
**Mont - Émilis**

bameau Champeille, 8  
11020 Quart ( AO )

**ORIGINALE**  
*Verbale di Deliberazione  
della Giunta*

**NUMERO 25**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE  
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **SEDICI** del mese di **MARZO** alle ore **14:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la **GIUNTA** dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis, sotto la presidenza del Sig. **MARTINET Michel**.

Sono convenuti i Sigg.ri:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>DELEGATO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>MARTINET MICHEL</b>		Sì
<b>FILIPPINI ANGELO</b>		Sì
<b>MENABREAZ BRUNO</b>		Sì
<b>BORBAY RONNY</b>		Sì
<b>NICOLETTA MATTIA</b>		No
<b>DESAYMONET RICCARDO</b>		No
<b>ROSSET CAMILLO</b>		Sì
<b>BERTHOLIN FABRIZIO</b>		Sì
<b>CHENEY PAOLO</b>		Sì
<b>BIONAZ ANDREA</b>		Sì

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario **Dott.ssa Cristina Machet**.

**AVENDO RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE SI DICHIARA APERTA LA SEDUTA.**

## LA GIUNTA

### VISTI:

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta.*”;
- la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante “*Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane.*”;
- il vigente statuto dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis;
- il vigente regolamento per il funzionamento della Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis;

### RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 42.*”;
- il vigente regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la nota della Presidenza della Regione – Segretario generale della Regione pervenuta in data 25 gennaio 2022 e assunta agli atti con il protocollo n. 1165/2022, con la quale si evidenzia la necessità di approvare, da parte dell’organo competente, la programmazione del fabbisogno di personale;

CONSIDERATO che l’articolo 2 del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 stabilisce che gli enti locali, tramite le Unités des Communes, comunicano alla Regione, entro il 15 marzo 2022, il proprio fabbisogno di personale, con riferimento ai soli profili risultanti dal piano triennale del fabbisogno delle risorse umane dell’Amministrazione regionale per il periodo 2022/2024, rimanendo comunque possibile per le Unités des Communes avviare procedure selettive per il reclutamento del proprio personale e del personale dei comuni appartenente all’Unité stessa, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera d) della Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6;

### VISTI:

- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante “*Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.*”, con particolare riferimento al combinato disposto degli articoli 3, comma 3, lettera d) e 40, comma 2 e al successivo articolo 41, comma 1, il quale dispone che le assunzioni di personale a tempo indeterminato avvengono sulla base di programmi annuali che costituiscono l’articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno;
- il vigente Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta;
- l’articolo 45, comma 1 e l’articolo 46, comma 1 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta.*”, ai sensi dei quali gli enti locali provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche e disciplinano l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*”;

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022/2024;

PREMESSO che:

- in osservanza dell’articolo 40, comma 2 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 gli enti locali adottano un piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale, aggiornato annualmente, nel quale sono definiti il fabbisogno di personale e i relativi posti della dotazione organica da ricoprire a tempo indeterminato, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento;
- in osservanza di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3 del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, sulla base delle risultanze del suddetto piano, gli enti locali trasmettono entro il 15 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di risorse umane, gli atti necessari per l’avvio delle procedure selettive uniche di cui all’articolo 40 di tale regolamento regionale;
- ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, in materia di organizzazione, gli organi di direzione politico-amministrativa provvedono, in particolare:
  - a) alla definizione delle competenze dei rami nei quali si articola l’ente o l’amministrazione;
  - b) all’istituzione, alla modificazione, alla soppressione e alla graduazione delle strutture organizzative dirigenziali, alla definizione delle relative competenze e all’individuazione dei requisiti oggettivi per ciascuna tipologia di incarico dirigenziale;
  - c) alla ripartizione delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, sulla base degli obiettivi e dei programmi individuati ai sensi del comma 1;
  - d) alla ripartizione delle risorse umane da assegnare a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, sulla base degli obiettivi e dei programmi individuati ai sensi del comma 1, e all’adozione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale e ai suoi aggiornamenti annuali, su proposta dei dirigenti di primo livello, sentiti i dirigenti interessati o, in mancanza del primo livello dirigenziale, su proposta dei dirigenti competenti;
- l’articolo 41 recante “Reclutamento” della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 stabilisce che l’assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno;

RICHIAMATA la Legge regionale 22 dicembre 2021 n. 35 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali.” che recita:

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

#### Art. 3

(Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale)

1. Per l’anno 2022, l’Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2021 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l’anno 2022, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

2. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti alla Regione in materia di servizi antincendio e di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale valdostano, resta escluso

dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato da parte dell'Amministrazione regionale del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale e armiere.

3. Resta, altresì, escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato da parte dell'Amministrazione regionale del personale di cui all'articolo 6, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 7, comma 3.

4. In considerazione degli adempimenti previsti dagli articoli 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, e 41 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, è parimenti escluso dall'applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento da parte dell'Amministrazione regionale di due unità di personale, una appartenente alla categoria/posizione D e una appartenente alla categoria C posizione C2, da assegnare all'ufficio del Responsabile per la transizione al digitale.

5. L'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono autorizzati ad assumere personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione dei predetti interventi, alle condizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Amministrazione regionale e i predetti enti, rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale e con atto dell'organo competente, individuano, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale, ivi compreso quello da individuare, ove necessario, in caso di accertata carenza in organico, in qualità di responsabile unico del procedimento, necessario all'attuazione degli stessi.

6. La spesa per il trattamento economico accessorio dovuto per le nuove assunzioni ai sensi dei commi 2, 3 e 4 non è conteggiata nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente.

7. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), è sostituita dalla seguente: "c) pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'ente che ha avviato la procedura selettiva nonché sul sito istituzionale della Regione;".

8. Nelle more della revisione organica della disciplina dello svolgimento delle procedure di reclutamento presso gli enti del comparto unico regionale, anche mediante valorizzazione delle risorse interne, per l'anno 2022, l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 provvedono alle assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla presente legge, in via prioritaria mediante utilizzo delle graduatorie vigenti alla data dell'assunzione, con il seguente ordine:

a) scorrimento di graduatorie proprie;

b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), di graduatorie di altri enti del comparto unico regionale;

c) utilizzo delle graduatorie generali esitate dalle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, nel caso in cui l'ente che deve procedere all'assunzione non risulti coinvolto nella procedura selettiva;

9. La validità della graduatoria del concorso bandito dall'Amministrazione regionale per l'assunzione a tempo indeterminato di centralinisti dell'emergenza, in scadenza al 31 dicembre 2021, è prorogata al 31 dicembre 2022.

10. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022".

RICHIAMATA la propria deliberazione del 16 febbraio 2022, n. 13 recante “*Ricognizione di eventuali eccedenze al fine della predisposizione della dichiarazione degli esuberi di unità di personale per l’anno 2022.*”, con la quale è stato dichiarato che, a seguito di verifica per la ricognizione di eventuali eccedenze di personale, non sono stati ravvisati, presso questa amministrazione, esuberi di personale dipendente, in nessun’area di attività e per nessuna qualifica o profilo professionale;

ATTESO che le nuove assunzioni possono essere effettuate solo se sono stati approvati i programmi di fabbisogno e le deliberazioni di ricognizione degli esuberi;

CONSTATATO che nell’anno 2022 è possibile prevedere l’assunzione:

- a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo di bidello, categoria e posizione A;
- a tempo indeterminato di n. 6 unità di personale nel profilo di operatore socio sanitario, categoria B e posizione B2S;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del piano triennale del fabbisogno delle risorse umane per il periodo 2022-2024;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, espresso dal Segretario in riferimento al presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 9, comma 1, lettera d) della Legge regionale del 19 agosto 1998, n. 46 recante “*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta*” e dall’articolo 49 bis della Legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 recante “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta.*”;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario sullo schema di bilancio, per attestare la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da inserirsi nel bilancio, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta del 24 ottobre 2016, n. 59;

DOPO discussione ed esame in merito;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi palesemente da tutti i presenti e votanti;

## DELIBERA

- 1) Di approvare il seguente piano di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, iscrivendo la necessità di procedere, nel 2022, all’assunzione:
  - a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo di bidello, categoria e posizione A;
  - a tempo indeterminato di n. 6 unità di personale nel profilo di operatore socio sanitario, categoria B e posizione B2S.
- 2) Di dare atto che il Segretario, Dott.ssa Cristina Machet, viene individuato quale responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Michel Martinet

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Cristina Machet

---

**PARERI**

Il sottoscritto, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprime sul predetto atto favorevole in ordine alle rispettive competenze

<b>X</b>	In ordine alla legittimità (LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)	IL SEGRETARIO Dott.ssa Cristina Machet
	In ordine alla regolarità tecnica (ai sensi della Legge Regionale 22/2010)	IL SEGRETARIO Dott.ssa Cristina Machet
<b>X</b>	In ordine alla regolarità contabile (ord. Finanz. Reg. n° 1/99 art. 3 comma 3° e art 27 comma 1°)	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Dott. Edoardo Boscardin

Quart, lì 16/03/2022

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line in data 18/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52/bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998.

Quart, lì 18/03/2022

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Cristina Machet

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 52/ter della L.R. 07.12.1998, n. 54.

Quart, lì 18/03/2022

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Cristina Machet

---